

Azienda

Sicura



SPED. IN A. P. 70% FILIALE DI BRESCIA

**Periodico
di informazione tecnica
per la sicurezza nell'impresa**

17

Marzo 2002

S O M M A R I O

editoriale

.....

Rumore
**Piano di risanamento
acustico delle imprese**

**Nuovo regime
per gli apparecchi
in pressione**

Pubblica amministrazione
**Sistema di gestione
ambientale**

**Rischi da agenti
chimici**

**Attività a ridotto inquinamento
atmosferico e a
inquinamento poco
significativo**

Gli inserti di "Azienda Sicura"
**Contabilità
Ambientale d'Impresa**

**Novità in materia di verifiche
per impianti elettrici**

Rifiuti - nuovo CER

**Valutazione dei rischi:
un processo di miglioramento
continuo**

**Polvere di legno,
materie plastiche,
benzene**

Sentenze Corte Europea
**Sentenza Corte di Giustizia
europea 15 novembre 2001
causa 49/00**



Periodico di informazione tecnica
per la sicurezza nell'impresa.

Distribuzione gratuita
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

direttore responsabile:
Ing. Graziano Biondi

redazione:
Ing. PierGiuseppe Alessi
Mimmo Allegra
Gianluigi Chittò
Ing. Stefano Lombardi
Pierre Savoldi
Bruno Stefanini
Ing. Alessandro Vezzoli
Dott. Roberto Zini

editore:
SINTEX srl
Via Artigianato, 9
Torbole Casaglia (Bs)
Tel. 030.2150381

indirizzo internet:
www.farco.it

E-mail:
sintex@farco.it
info@farco.it

**realizzazione grafica
e impaginazione:**
Cidiemme - Brescia

stampa:
Grafica Sette
Via Giovanni Piamarta, 61
25021 Bagnolo Mella (Bs)

Anno 7 - n. 17 Marzo 2002
Autorizzazione Tribunale di Brescia
n° 26 del 05-07-1996

Risorse umane: il vero capitale



di Roberto Zini

“Il capo eccellente ottiene i risultati con pochissimo movimento, insegna non attraverso molte parole ma attraverso l’esempio.

Si tiene informato di tutto.

Ma non interferisce quasi per niente.

La sua presenza assicura che le cose siano fatte meglio che se lui non ci fosse ma quando i suoi uomini hanno successo egli non se ne prende il merito e poiché non se ne prende il merito, il merito non lo abbandona mai.”

(LAO-TZE, SEC. V A.C.)

È primavera, tempo di bilanci per le aziende, si mettono in fila una serie di numeri: costi, ricavi, il patrimonio netto...

Ma quanto vale un’azienda? Negli anni ‘80 il valore di mercato di un’azienda corrispondeva per il 70 per cento agli assetti tangibili, ossia a macchinari, stabilimenti, immobili e attrezzature e solo per il 30 per cento agli asset non tangibili. In sostanza, al capitale umano.

Attualmente tale percentuale si è capovolta ed è stato calcolato che il peso di quest’ultimo è salito a ben l’85 per cento.

Ma che cos’è il capitale umano? È l’insieme di conoscenze e competenze delle persone, spiega la dottrina in materia, che assieme al patrimonio di relazioni che l’azienda instaura con il mercato ed i clienti (capitale relazionale) ed il proprio know-how, alla capacità di innovazione e all’efficienza dei processi, costituisce il cosiddetto capitale intellettuale. Ma, soprattutto, è oggi il più importante fattore di successo per le imprese.

Il vero patrimonio di un’azienda sono gli uomini e le donne che ci lavorano, la loro capacità di relazionare all’interno ed all’esterno dell’impresa.

Come osservava già nel 1982 il prof. Marco Vitale nelle sue lezioni di Economia d’impresa: “una stanza attrezzata alla perfezione con tutti gli strumenti di falegnameria non è e non diventerà mai un laboratorio di falegnameria, sino a quando non entrerà in essa un falegname che non solo conosca gli attrezzi e come usarli, ma che abbia la volontà di usarli, li ami, sappia perché usarli ed abbia dei precisi obiettivi”.

È il falegname, con la sua complessa umanità fatta di perché, di obiettivi, di motivazioni che trasforma degli strani oggetti in attrezzi di lavoro, funzionanti secondo un piano, secondo un disegno; non sono, viceversa, gli attrezzi a trasformare l’uomo in falegname.

Credo che, prendere coscienza del primato del patrimonio umano all’interno delle nostre imprese, sia un passo avanti importante, e per niente scontato, per molti imprenditori di casa nostra. La forza di un’impresa sempre più oggi si misura sulla capacità di attrazione, di soddisfazione, di saper “trattenere” i propri collaboratori in azienda; pensate alla difficoltà di molte imprese a reperire personale, al turn-over frenetico che avviene in altre.

La sfida è quella di creare un ambiente di lavoro sempre **più attento alla persona**, ai suoi bisogni, ai suoi ritmi di vita, alla sua ricerca di soddisfazione, di relazione, di incontro...

Come sempre lo stile lo impone “il capo”... Lao-Tze ha qualcosa da insegnarci...

Piano di risanamento acustico delle imprese

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 10 dicembre 2001 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2001 N. 7/6906 «*Criteria di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2*».



Per identificare le aziende soggette agli obblighi di redazione del Piano di risanamento acustico rivediamo i punti salienti della normativa di riferimento.

Legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995 - n. 447

La Legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 impone a ciascuna Amministrazione Comunale di effettuare la classificazione acustica del proprio territorio. Per classificazione acustica si intende la suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, cioè in classi acustiche stabilite dal D.P.C.M. 14.11.97 (decreto attuativo della Legge quadro). A ciascu-

na di queste zone sono assegnati valori limite di emissione, immissione e qualità.

L'art. 6 della Legge quadro attribuisce ai Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti, le seguenti competenze:

- la classificazione in zone del territorio comunale;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel Piano di zonizzazione acustica;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;

(continua nella pagina successiva)

- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- il controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
- l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

Tutte le attività sopra elencate sono esercitate dai Comuni seguendo le direttive fornite dalle rispettive leggi regionali, che secondo l'art. 4 della Legge quadro dovevano essere emanate entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno promulgato tale provvedimento.

Legge regionale 10 agosto 2001 - n. 13

La Regione Lombardia ha provveduto ad emanare la legge "Norme in materia di inquinamento acustico" nell'agosto del 2001. Essa contiene indicazioni di carattere generale in materia di prevenzione, risanamento e controllo dell'inquinamento acustico.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale saranno definiti, in particolare:

- i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio;
- le modalità e i criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della documentazione di valutazione previsionale (clima acustico);
- i criteri per la redazione del Piano di risanamento acustico dell'impresa.

L'adozione del Piano di classificazione acustica del territorio spetta alle Amministrazioni Comunali. La documentazione di previsione di impatto acustico è richiesta alle società che realizzano varie opere, quali infrastrutture adibite ad attività produttive,

sportive, ricreative e commerciali, aeroporti, strade, discoteche, ferrovie, e alle imprese che presentano domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive. La documentazione di valutazione previsionale è prevista per chi realizza insediamenti particolarmente sensibili, quali scuole, asili, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2001 - n. 7/6906

La deliberazione della Giunta Regionale, definendo i criteri di redazione del Piano di risanamento acustico delle imprese, consente di applicare concretamente una delle principali disposizioni in materia di inquinamento acustico contenute nella legge regionale. Diamo di seguito indicazione delle specifiche procedure.

L'impresa, entro sei mesi dalla classificazione del territorio comunale, deve presentare al Comune interessato il Piano di risanamento acustico dell'insediamento che produce livelli sonori da adeguare ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. La documentazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti è di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve essere data comunicazione al Comune. Le imprese che non presentano il Piano di risanamento acustico devono adeguarsi ai limiti fissati entro sei mesi dalla suddivisione in classi del territorio comunale (art. 15, comma 3, Legge quadro 447/95).

Se i livelli sonori derivanti dall'attività svolta sono inferiori ai valori limite adottati dal Comune l'impresa non deve presentare alcuna documentazione. È perciò necessario che l'impresa verifichi, con un'indagine appropriata eseguita da un tecnico competente, se i livelli sonori generati dall'attività che si svolge nel proprio impianto produttivo rispettano i limiti di legge. Tale controllo va effettuato non appena il Comune presumibilmente interessato dalle immissioni sonore della specifica attività approva il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, altresì definito Piano di zonizzazione acustica. In caso affermativo, ossia se i livelli sonori prodotti dall'attività sono inferiori ai valori limite prescritti dal Comune per la zona di ubicazione dell'insediamento e per le aree adiacenti interessate dalle immissioni sonore, l'impresa non è soggetta all'obbligo della bonifica. Le imprese devono peraltro garantire costantemente il rispetto dei limiti di legge, ricorrendo a misurazioni fonometriche di controllo in caso di modifica degli impianti installati o di variazione delle lavorazioni svolte.

Nuovo regime per gli apparecchi in pressione

Il 30/4/2002 avrà piena applicazione il D.Lgs. 93/2000 che recepisce la Direttiva 97/23/CEE in materia di attrezzature in pressione.

Le direttive 87/404 e 90/488, recepite con D. Lgs. 311/91, già definivano procedure per la marcatura CE, limitatamente però ai recipienti destinati a contenere aria o azoto sotto pressione.

L'iter prevedeva in sostanza, per gli apparecchi per i quali il prodotto $P \times V$ era superiore a 50, la trasmissione della documentazione tecnica ad un organismo autorizzato, che rilasciava un attestato di idoneità, o una certificazione, da parte dello stesso ente, di un prototipo realizzato.

La nuova direttiva si applica a tutti i recipienti e assieme destinati a contenere fluidi (liquidi o gas, vapori), con pressioni relative superiori a 0,5 bar. La marcatura CE è ora richiesta, oltre che per i serbatoi di aria compressa propriamente intesi, ad esempio per le pentole a pressione, i generatori di acqua calda e, novità principale, per sistemi di condutture destinati a fluidi pericolosi per caratteristiche chimiche o per temperature.

Vengono definiti limiti al di sotto dei quali non è obbligatoria la marcatura, fatto però salvo l'obbligo di progettare e costruire il contenitore secondo

**La piena entrata
in vigore
della direttiva
CE 97/23
in materia
di attrezzature
in pressione
introduce
nuove procedure
per la
certificazione
CE delle
apparecchiature
in pressione.**

regole definite dalla direttiva stessa (sono ad esempio esclusi dalla marcatura i recipienti per gas compressi con $P \times V < 50$, ma sono soggetti i contenitori per gli estintori). Sono soggetti all'obbligo della marcatura anche gli insiemi, come ad esempio una centrale termica.

Le procedure per giungere alla marcatura prevedono l'individuazione della categoria del contenitore o tubazione, in rapporto alla pressione, pericolosità e diametro o volume, e l'applicazione di moduli diversificati, che vanno dalla semplice predisposizione della documentazione all'intervento di un organismo autorizzato che esegue prove, controlli o ispezioni (ISPESL o altri organismi accreditati)

La documentazione tecnica, che in ogni caso deve essere prodotta, deve comprendere un'analisi dei rischi, simile a quella prevista dalla "Direttiva Macchine", e la definizione delle metodiche adottate per prevenirli, oltre naturalmente ai calcoli e agli esiti di prove e collaudi. Ad esempio, chi costruisce serbatoi per compressori, classificati di categoria II sino al prodotto $P \times V = 1000$, dovrà applicare il modulo A1, che consiste nel predisporre documentazione tecnica specifica comprendente analisi dei rischi, calcoli, progetti, certificazione dei materiali, saldature, esiti di controlli non distruttivi e di collaudi in pressione, nonché l'intervento di un organismo autorizzato che esegue controlli senza preavviso.

A categorie superiori corrispondono oneri sempre più importanti, quali ad esempio la predisposizione di sistemi di qualità o di controllo di processo certificati, e soprattutto un più massiccio intervento dell'organismo di controllo.

La nuova direttiva, in sostanza, va nella direzione di una maggiore responsabilizzazione di costruttori e installatori, considerati a tutti gli effetti costruttori di sistemi complessi, con prevedibili ricadute in termini di concorrenzialità per quelle aziende che sapranno adeguarsi.

Sistema di gestione ambientale

Parole e sostanze chimiche complesse fino a pochi anni fa confinate a vocabolari da specialisti, oggi fanno parte comune dei discorsi della strada. Casi recenti di inquinamento in zone residenziali fanno purtroppo o per fortuna intravedere che si tratta solo dell'inizio di una serie di "scoperte" ambientali.

Cosa può fare il cittadino comune di fronte a tante violazioni? Come può essere efficacemente tutelato?

Una serie di normative, il più delle volte complesse e piene di "possibilità", non risultano sufficientemente robuste per fare dormire sonni tranquilli a chi vive o si accorge di colpo di vivere in situazioni a rischio.

È quindi necessario che l'Amministrazione Pubblica, in primo luogo, sia in grado di tutelare il cittadino non emanando leggi su leggi, ma gestendo con reale efficacia l'aspetto ambientale in modo "sistematico".

Ma come fare?

L'adozione di strumenti di gestione moderni, per esempio, è uno dei modi per garantire la reale operatività sul territorio di responsabilità dell'Amministrazione.

Sistemi di Gestione per la Qualità Ambientale quali ISO-14001 ed EMAS hanno come obiettivi non solo il fare vivere il cittadino in un ambiente più dignitoso, ma anche il contribuire a rafforzare un rapporto positivo fra cittadino e territorio, fra progresso e tradizione, tutto nel rispetto della cultura specifica.

L'ambiente, quale risorsa fondamentale ed indispensabile per ogni forma di vita, è sempre più sulle pagine dei nostri quotidiani.

Come in un nuovo rinascimento culturale l'opinione pubblica si accorge dell'importanza di risorse fino pochi anni fa ritenute secondarie o non indispensabili al benessere complessivo.

La gestione sistematica, infatti, riguarda infatti la qualità ambientale di tutti i servizi pubblici, dallo stato dell'aria e dell'acqua, allo smaltimento dei rifiuti, dalla mobilità ai rapporti con le imprese operanti sul territorio.

Scopo di un **sistema di gestione ambientale** è quindi assicurare che tutti gli impatti ambientali diretti e indiretti connessi alle attività svolte sul territorio di responsabilità l'Amministrazione locale siano realmente ed efficacemente:

- identificati;
- limitati;
- posti sotto continuo controllo
- gestiti in caso di emergenza.

Questo è però un primo passo nell'avere "coscienza" della propria situazione e degli impatti ambientali specifici. L'aspetto più interessante, invece, riguarda l'attività di **miglioramento continuo** quale punto fondamentale del Sistema di Gestione.

La valutazione delle possibili aree di miglioramento (gestione dei servizi, delle risorse naturali, del patrimonio immobiliare, impatti visivi ecc.) e la pianificazione di interventi correttivi e preventivi specifici è senza dubbio il punto più interessante di un Sistema di Gestione.

La buona volontà è sicuramente punto fondamentale di partenza per ogni buon successo, ma mediante l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale Certificato, una Amministrazione Pubblica può credibilmente e pubblicamente impegnarsi nel prevenire e ridurre le criticità ambien-



tali presenti sul proprio territorio. L'indicazione di specifici obiettivi quantificati e progettati attraverso Programmi Ambientali specifici appartenenti al Sistema di Gestione sono garanzia di un pragmatico, concreto e trasparente approccio alla tutela delle risorse naturali nel rispetto delle necessità economiche, agricole ed industriali.

Problematiche legate a qualità dell'aria, rumore, radiazioni, risorse idriche, mobilità, rifiuti, sostanze contaminanti e consumo di energia sono infatti molto di più che "effetti collaterali" di un modo poco intelligente di concepire l'ambiente e richiedono una gestione sistematica efficace nella prevenzione, correzione e miglioramento dell'impatto. Lo sviluppo sostenibile è quindi realmente possibile a patto che ognuno, nelle proprie responsabilità piccole o grandi che siano, ne sia consapevole e positivamente coinvolto.

Differito il termine al 30.09

Collaudo ascensori

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta svoltasi il 14/02/2002, ha approvato un regolamento che differisce al 30 settembre 2002 il termine entro il quale vanno sottoposti a collaudo gli impianti di ascensore sprovvisti di certificazione CE o di licenza di esercizio.

Rispetto al testo approvato in via preliminare nel mese di agosto scorso, la data di ultimazione delle operazioni di collaudo è stata posticipata di tre mesi, tenuto conto dell'elevato numero di impianti ancora da verificare.

a cura di Pierre Savoldi

Rischi da agenti chimici

**Protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro**



Sul Supplemento Ordinario N° 40 alla Gazzetta Ufficiale del 08 marzo 2002 è stato pubblicato il **Decreto Legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002** "Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro". (si veda la presentazione della direttiva in Azienda Sicura n° 16).

Il decreto integra e modifica il D.Lgs. 626/94 e abroga:

- la parte del D.Lgs. 277/91 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al **piombo** metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (capo II e allegati I, II, III, IV e VIII);

- il **D.Lgs. 77/92**, attuazione della direttiva n. 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- **le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al DPR 303/56**, intervenendo quindi sulle attività fino ad ora soggette alla visita periodica a cura del medico competente.

Le principali novità introdotte al D.Lgs. 626/94 riguardano:

- aggiunta nel titolo del decreto del riferimento alla direttiva 98/24;
- inserimento del **nuovo titolo VII-bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI**, formato da 12 nuovi articoli.

(continua nella pagina successiva)

Inoltre:

- Viene individuato il **campo di applicazione** del decreto e le sue esclusioni, le definizioni, con riferimento particolare al D.Lgs. 52/97 per le sostanze pericolose ed al D.Lgs. 285/98 per i preparati pericolosi.

- Si specifica **come integrare la valutazione dei rischi da agenti chimici**, le misure e principi generali per la prevenzione dei rischi, compreso quelle da attuare nei casi di rischio moderato di tipo chimico e tratta delle **misure specifiche di protezione e di prevenzione**.

- Disciplina le **disposizioni in caso di incidenti o di emergenze**, ad integrazione di quanto disposto dal DM 10/03/1998 relativo alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze,

- Specifica **l'informazione e formazione da fornire ai lavoratori**, nonché i divieti relativi a produzione, lavorazione ed impiego di agenti chimici.

- Introduce il **nuovo metodo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici** e pericolosi per la salute classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, trattando della gestione cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, delle modalità di consultazione e partecipazione dei lavoratori, futuri adeguamenti normativi, modifica alle sanzioni di cui agli articoli 89, 90 e 92, inserimento dei nuovi allegati relativi:

- allegato VIII-ter, relativo al piombo inorganico;

- allegato VIII-quater, riguardante alla sorveglianza sanitaria per l'esposizione a piombo;

- allegato VIII-quinquies, che tratta di alcuni agenti chimici;

- allegato VIII-sexties, che elenca una serie di norme UNI EN relative al rischio chimico.

Le modifiche introdotte alla 626 per quanto riguarda la valutazione del rischio in presenza di agenti chimici entreranno in vigore il 23 marzo 2002 per le nuove attività e tre mesi dopo la pubblicazione in G.U. negli altri casi (i tre mesi decorrono dal 23 marzo 2002).

Corsi di formazione

Calendario corsi aprile-giugno 2002

Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso

(durata 4 ore)

Sabato 13 aprile 8,30-12,30
Giovedì 16 maggio 14,00-18,00
Sabato 29 giugno 8,30-12,30

Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio

(durata 8 ore)

Sabato 06 e 13 aprile 8,30-12,30
Giovedì 16 maggio 8,30-12,30 / 14,00-18,00
Sabato 22 e 29 giugno 8,30-12,30

Corso base per la gestione dell'emergenza sanitaria e del primo soccorso nei luoghi di lavoro

(durata 12 ore) Nuovo Decreto

Mercoledì, Giovedì e Venerdì
17-18-19 aprile 8,30 - 12,30
Sabato 18 e 25 maggio
a partire dalle ore 8,30
Mercoledì, Giovedì e Venerdì 12-13-14 giugno
8,30-12,30

Corso sicurezza base per carrellisti

(durata 4 ore)

Sabato 11 maggio dalle 08,30 alle 12,30

Corso base per il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Martedì 09 aprile (1° incontro) 17,00-20,00
Giovedì 11 aprile (2° incontro) 17,00-20,00
Martedì 16 aprile (3° incontro) 17,00-20,00
Giovedì 18 aprile (4° incontro) 17,00-20,00
Sabato 20 aprile (5° incontro) 8,30-12,30

Corso per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Martedì 09 aprile (1° incontro) 17,00-20,00
Giovedì 11 aprile (2° incontro) 17,00-20,00
Martedì 16 aprile (3° incontro) 17,00-20,00
Giovedì 18 aprile (4° incontro) 17,00-20,00
Sabato 20 aprile (5° incontro) 8,30-12,30
Martedì 23 aprile (6° incontro) 17,00-20,00
Sabato 27 aprile (7° incontro) 8,30-12,30

Sede dei corsi:

Farco/Sintex - Via Artigianato, 9
Torbole Casaglia (BS)
tel. 030.2150381 - fax 030.2650268

Attività a ridotto inquinamento atmosferico e a inquinamento poco significativo

Deleghe e competenze

La Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112" prevede, fra l'altro:

- la delega alle Province delle funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 del DPR 203/88, l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico e delle connesse funzioni amministrative;
- la delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'elenco dell'allegato 1 del D.P.R. 25 luglio 1991, secondo i criteri dettati dalla Giunta Regionale.

Ricordiamo che:

- le attività a ridotto inquina-

mento atmosferico sono individuate dall'allegato 2 al DPR 25/07/1991 e che la Regione Lombardia ha definito per ognuna specifiche prescrizioni, contenute negli allegati tecnici alla DGR 15 dicembre 2000 n. 7/2663;

- le attività a inquinamento atmosferico poco significativo sono individuate dall'allegato 1 al DPR 25/7/1991. Tale decreto prevede anche che l'esercizio di attività a inquinamento atmosferico poco significativo non richieda autorizzazione e che le Regioni possano prevedere che i titolari di queste attività comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

Con Delibera n. 7/6631, pubblicata sul BURL n. 46 del 12 novembre 2001, la Giunta Regionale ha approvato, per l'attuazione della delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti le attività a inquina-

mento atmosferico poco significativo, che:

1. i titolari delle attività a inquinamento poco significativo comunicano al Comune competente, nella forma della autocertificazione, la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento prodotto;
2. il Comune interessato, in considerazione del contributo all'inquinamento atmosferico che tali attività potrebbero comunque determinare e della conseguente esigenza di tutela ambientale, nell'emanare i provvedimenti di competenza, può richiedere interventi tecnici descritti nell'allegato 32 "migliori tecnologie disponibili" della DGR 15/12/2000 n. 7/2663 (v. sopra).

Con Delibera n. 7/7350 dell'11 dicembre 2001, pubblicata su BURL, n. 52 del 24.12.2001 diventa invece operativa, a decorrere dal 1 gennaio 2002, la delega alle Province in materia di attività a ridotto inquinamento atmosferico.



ESEDRA



Contabilità Ambientale d'Impresa

Il Bilancio Ambientale d'Impresa

Il **Bilancio Ambientale d'Impresa** è definito come "uno strumento contabile in grado di definire un quadro organico delle interrelazioni dirette tra l'impresa e l'ambiente naturale, attraverso una opportuna rappresentazione dei dati qualitativi e quantitativi relativi all'impatto ambientale delle attività produttive e dello sforzo economico e finanziario sostenuto dall'impresa per la protezione dell'ambiente"⁽¹⁾.

Si tratta di uno **strumento volontario** che l'impresa può utilizzare nella fase di raccolta e di gestione dei dati fisici e monetari relativi all'ambiente.

A differenza dalle funzioni relative alla contabilità, gestione e controllo delle attività, che sono tipicamente interne all'impresa e delle quali difficilmente si ha all'esterno il dettaglio, il Bilancio e nella fattispecie anche il Bilancio Ambientale è un documento pubblico, liberamente accessibile a tutti coloro che ne facciano richiesta.

È costituito da una serie di quadri contabili strutturati per gestire le informazioni ambientali e pertanto **rileva dati** relativi a:

Risorse, Emissioni, Rifiuti, Rumore, Prodotti dell'attività, Spese per la protezione ambientale

Essendo come già detto uno **strumento volontario**, non ci sono regole, tempi, criteri, scadenze; esistono invece linee guida prodotte da diverse strutture (es. Fondazione Enrico Mattei) alle quali si può fare riferimento.

A differenza del bilancio economico, che presenta solo dati certi e verificati, presenta anche valori stimati ed attesi, quindi con un margine di incertezza (es: emissioni, stime di impatto, ...).

Il Bilancio Ambientale, benché fotografi la situazione a fine anno permette, grazie a opportuni report interni, il controllo e la gestione delle attività.

Infine, qualora l'impresa lo decida, è sottoponibile, a verifica e certificazione da parte di enti terzi, in questo caso è molto importante poter ricostruire sempre l'origine del dato (catena del dato).

Le sue principali utilità sono date dal fatto che:

- Presenta il quadro di insieme delle situazioni inquinanti dell'impresa.
- Permette la verifica del trend ambientale negli anni.

Il Rapporto Ambientale di Impresa

Cosa?

Il Rapporto Ambientale è uno degli strumenti innovativi di

inserto

Gli inserti di "Azienda Sicura"
a cura di Carlo Rolla

comunicazione che l'azienda **può** adottare per descrivere le sue performances ambientali; si tratta di un documento ufficiale che raccoglie politiche, informazioni ed indicatori ambientali, costituito in genere da una Relazione Ambientale alla quale è allegato il Bilancio Ambientale o una sua sintesi.

Si tratta di uno strumento volontario in Italia² - redatto pertanto non sulla base di un obbligo legislativo ma in considerazione di benefici che si vogliono ottenere - che si è venuto ad utilizzare a partire dalla seconda metà degli anni settanta fino agli ultimi tempi, in concomitanza con l'esigenza, manifestatasi presso le aziende, di passare da un sistema di comunicazione **REATTIVO** (risposta sul momento a richieste di informazioni specifiche) ad uno **PROATTIVO** (strategia di comunicazione attraverso pubblicazioni regolari contenenti informazioni coerenti nel tempo).

Perché?

Gli scopi per cui una impresa è portata a produrre Rapporti Ambientali sono diversi, tra i tanti i principali sono:

- rafforzare la propria immagine,
- migliorare la relazione con i diversi gruppi di interesse,
- garantire e dimostrare a clienti, enti di controllo e popolazione interessata la conformità normativa,
- scopi di marketing e pubblicitari, in vista per esempio di eventuali quotazioni in borsa (es: liberalizzazione dei servizi pubblici)

Chi?

Così come per la maggior parte delle attività intraprese in campo ambientale, gli "apripista" nel settore della comunicazione ambientale e nello specifico del Rapporto Ambientale sono stati i settori chimico farmaceutico e gas petrolifero, che si sono cimentati nella redazione dei primi Rapporti Ambientali per rispondere al preoccupato interesse manifestato in diverse occasioni dal mondo esterno. Oggi le strutture più diverse e, come visto sopra, per gli scopi più diversi producono Rapporti Ambientali (amministrazioni pubbliche, imprese di servizi, cartiere, compagnie aeree, banche, ...).

Come è strutturato?

Le informazioni contenute nel Rapporto Ambientale sono sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo.

Il documento si suddivide generalmente in due parti:

- **una descrittiva (relazione ambientale)**, nella quale si descrive appropriatamente l'impresa, le attività da essa svolte, la sua politica ambientale, i sistemi adottati per la gestione delle problematiche ambientali (non necessariamente si tratta di un sistema certificato ISO 14000 o EMAS) e della salute e sicurezza dei lavoratori, i rischi legati al processo produttivo ed i sistemi di emergenza previsti, ecc.
- **una quantitativa (bilancio ambientale)**, che riporta in maniera più o meno estesa, a seconda del target principale del documento, i dati relativi al consumo di risorse, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi, al rumore, ai rifiuti, alle spese ambientali sostenute dall'azienda, per una serie storica variabile, ma in genere dell'ordine dei 3-5 anni.

Quale supporto?

Non essendoci regole, l'impresa è libera di scegliere qualsiasi tipo di formato per diffondere il Rapporto Ambientale:

- **in origine** si trattava di pubblicazioni cartacee, rese più o meno accattivanti da fotografie, grafici, schemi riassun-

tivi e più o meno elaborati progetti grafici (anche in funzione del target della pubblicazione);

- **oggi** si tende a sfruttare tutti i possibili canali di informazione tra cui pubblicazioni su Internet, Intranet, CD_rom, e qualsivoglia altro strumento balzi in mente all'azienda per raggiungere anche l'angolo più sperduto del pianeta oltre che la popolazione che vive in prossimità del sito, i clienti effettivi o potenziali, il mondo universitario e della ricerca scientifica, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori e di categoria più in generale, gli enti di controllo o le società del gruppo site in diverse parti del pianeta.

Le ultime tendenze

L'oggetto di studio del Rapporto Ambientale, inizialmente individuabile con il singolo sito produttivo (oggi tema anche del documento della Dichiarazione Ambientale prevista del Regolamento Europeo EMAS, che pur con qualche differenza assomiglia molto al Rapporto Ambientale), oggi comprende spesso informazioni riguardanti l'intero gruppo che talvolta ha sedi dislocate anche in paesi diversi.

Oggi molte imprese pubblicano Rapporti "Socio-Ambientali", che oltre a descrivere gli aspetti d'impresa legati all'ambiente, prevedono la descrizione anche degli aspetti inerenti la sostenibilità sociale dell'azienda (politica delle assunzioni, formazione e comunicazione, salute e sicurezza dei lavoratori, ...).

Attualmente, soprattutto dopo alcune edizioni del Rapporto Ambientale nell'ambito delle quali la descrizione dell'impresa è stata del tutto approfondita, si osserva spesso la focalizzazione della pubblicazione su un particolare tema di carattere ambientale (effetto serra, risparmio energetico, gestione dei rifiuti, parchi e riserve ...), in modo da permettere al lettore di avere la visione approfondita della particolare problematica ambientale in generale ed in relazione alla specifica attività dell'azienda.

Indicatori Ambientali per le Imprese

Nell'ambito della contabilità ambientale, lo strumento dell'indicatore Ambientale assume un fondamentale importanza sia per esigenze gestionali interne (monitoraggio e controllo), sia per esigenze di comunicazione.

L'indicatore è un parametro numerico che permette di descrivere una particolare situazione e di confrontarla con altri valori di riferimento che possono essere:

- valori osservati presso l'impresa nel primo anno di riferimento (trend interno);
- standard aziendali o livelli programmati;
- BAT;
- Limiti autorizzati o di legge;
- medie di settore;
- ecc.

I principali indicatori utilizzati possono essere classificati come segue:

● Environmental Management Indicators (EMI):

Sono indicatori gestionali, che dimostrano l'impegno profuso dalla azienda verso l'ambiente e l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale. Possono esprimere dati in **valore assoluto** o dati rapportati (**normalizzati**) a particolari valori di riferimento.

Possono riferire informazioni economiche o non economiche.

Economici (*)	
Assoluti	Normalizzati
investimenti ambientali annui	investimenti ambientali annui investimenti totali annui
costi operativi ambientali annui	costi operativi ambientali annui costi operativi totali annui
costi ambientali annui	costi ambientali annui costi totali annui

(*) **NB:** Gli indicatori di questa classe che riportano informazioni economiche danno una idea dell'impegno profuso dall'impresa nei confronti dell'ambiente, ma non danno indicazioni sulla vera performance ambientale perché a spese alte non sempre corrispondono risultati altrettanto buoni.

Non Economici	
Assoluti	Normalizzati
numero di dipendenti che hanno seguito corsi di formazione ambientale	numero di dipendenti che hanno seguito corsi di formazione ambientale dipendenti totali
numero di iniziative ambientali esterne finanziate	
numero di non conformità registrate	numero di non conformità registrate numero di controlli effettuati
numero di fornitori registrati EMAS	numero di fornitori registrati EMAS/fornitori totali

● **Environmental Absolute Indicators (EAI)**, relativi all'effettivo uso/sfruttamento dell'ambiente da parte dell'impresa che misurano in assoluto l'entità dei fattori di impatto ambientale dell'impresa:

- Prelievi di acqua;
- Materie prime in entrata;
- Consumi energetici;
- Sostanze presenti presso sito;
- Emissioni in atmosfera;
- Scarichi idrici;
- Rumore;
- Produzione rifiuti e loro destinazione;
- Ecc...

● **Environmental Performance Indicators (EPI)**, indicizzati rispetto alla produzione ovvero riferiti all'unità di prodotto:

- NOx/kg di prodotto;
- NOx/Kg di materiale trattato;
- NOx/n° dipendenti;
- Consumi energetici/kg di prodotto;
- Consumi energetici/Kg di materiale trattato;
- Consumi energetici /n° dipendenti

In questo tipo di indicatori, l'aumento della produzione non comporta un aumento del valore dell'indicatore, contrariamente a quanto accade utilizzando l'EAI.

I due indicatori evidenziano pertanto due informazioni diverse:

- L'EAI permette di descrivere i quantitativi di sostanze effettivamente immesse o sfruttate ma non rende visibile il miglioramento delle performance ambientali aziendali, dovute ad una buona gestione ambientale
- L'EPI rende invece visibile la buona gestione ambientale dell'impresa, in quanto ne indica l'efficienza ambientale, ma non l'effettivo quantitativo di risorse sfruttate o di emissioni rilasciate.

Al fine di individuare un buon indicatore di performance è necessario:

1. Analizzare attività aziendale;
2. Individuare fasi responsabili del singolo fattore di IA;
3. Definire l'unità di riferimento per costituire l'indice (es: NOx/kwh prodotto).

NB: attenzione al segreto industriale!!!! Un buon EPI, se interpretato da un occhio esperto, può dare informazioni importanti sul processo; per questo motivo l'impresa che decide di utilizzarlo può costruirlo con diversi gradi di precisione: se è generico è maggiormente tutelato il "segreto" industriale ma l'indicatore è meno significativo.

La Contabilità Ambientale Territoriale o Macroeconomica

È più complessa rispetto a quella di impresa:

Sono oggetto di analisi e comunicazione	Obiettivo
Le attività dell'autorità pubblica	Supporto alle scelte gestionali
Le attività dei soggetti terzi residenti nell'area di inferenza politica dell'ente	Supporto alle scelte politiche (influenza del comportamento ambientale di famiglie ed imprese)

Approccio di indagine secondo la **metodologia DPSIR** (Driving forces, Pressure, State, Impact, Reponse):

- Elementi di pressione;
- Elementi di stato dell'ambiente;
- Impatti;
- Interventi mitigativi e preventivi.

Le **funzioni** di un bilancio ambientale di un ente pubblico sono:

● **Contabilità fisica:** La valutazione delle variabili ambientali attraverso la contabilizzazione fisica di emissioni, scarichi, ...

● **Contabilità monetaria:** Approccio del "PIL verde", che consiste nella valutazione delle variabili ambientali con correzione dei sistemi attuali della contabilità nazionale, tramite l'introduzione di misure della svalutazione (attraverso stime monetarie degli impatti ambientali da inserire nei conti economici) del patrimonio naturale (aspetto+difficoltoso, anche in quanto manca una posizione condivisa sulla metodologia).

Obiettivi interni	Obiettivi esterni	
Bilancio ambientale fisico per la valutazione delle politiche ambientali	Rapporto fisico ambientale con obiettivi di educazione, informazione, ricerca, comunicazione, ...	Contabilità fisica
Bilancio fisico e monetario, per l'elaborazione di un quadro analitico per la definizione di strumenti economici di politica ambientale (tasse, permessi negoziabili di inquinamento, ...)	Individuazione di indicatori di performance macroeconomica	Contabilità monetaria

Attualmente in Italia la contabilità ambientale territoriale focalizza l'attenzione sull'organizzazione dei dati e delle in

formazioni necessarie per compiere le decisioni (utilizzando il modello DPSIR e quindi individuando rapporti di causa/effetto tra le attività antropiche e le risposte ambientali - la correlazione è effettuata attraverso appositi indicatori).

Contabilità monetaria:

- Permetterebbe di rendere paragonabili problemi diversi
- Permetterebbe di quantificare e di inserire nei documenti di programmazione economica, oltre ai **"costi convenzionali"** (certi, ricavati e rilevati all'interno dei tradizionali centri di spesa - prevenzione ambientale, ripristino, compensazione) anche i costi non convenzionali, individuabili in **"costi potenziali nascosti"** (certi e stimati es: fondi per positività nascoste, danni ambientali pregressi, costi di ripristino e cessazione attività) e **"costi contingenti"** (incerti e non stimati - rischio ambientale, incidenti ambientali, ...).

Rapporto Ambientale Ente Pubblico

1. Realizzazione di una banca dati ambientale di sintesi

La conoscenza dei principali aspetti ambientali del territorio è uno strumento di base imprescindibile per le attività pianificazione e programmazione.

Molto spesso le informazioni (relative al singolo dato ambientale o anche ad indicatori sintetici) sono imprecise o poco aggiornate, spesso sono archiviate in formati scomodi e poco fruibili oppure addirittura non esistono.

Appare pertanto fondamentale recuperare tutti i dati presenti, correggerli e, ove possibile, aggiornarli, per archivarli infine su un supporto sicuro, di facile lettura ed interrogazione, aggiornabile ed al tempo stesso che permetta la ricostruzione dell'evoluzione temporale della situazione analizzata.

- Definizione dei dati ambientali di interesse da recuperare (check-list);
- Individuazione della struttura che detiene il dato;
- Definizione della metodologia di recupero e validazione delle informazioni attraverso la possibilità di ricostruzione della catena del dato;
- Recupero del dato;
- Progettazione di un opportuno data base su supporto informatico;
- Correzione, elaborazione ed archiviazione del dato;
- Individuazione di indicatori che possano descrivere la situazione ambientale e la sua evoluzione nel corso degli anni (indicatori di stato, di pressione e di risposta);
- Individuazioni di ulteriori esigenze di informazione.

2. Redazione di un documento descrittivo del territorio

Parallelamente alla costruzione della banca dati, è opportuno raccogliere tutte le altre informazioni presenti sul territorio, che ne descrivano gli aspetti storici, paesaggistici, socioeconomici ed ambientali. È inoltre fondamentale analizzare e studiare le informazioni raccolte per formulare un giudizio sui principali aspetti, quali la situazione attuale e la sua evoluzione nel corso degli ultimi anni, le cause che hanno portato alla situazione attuale, le possibilità di miglioramento e gli ambiti di intervento.

Le principali attività previste sono:

- Individuazione dei comparti ambientali di interesse;
- Raccolta di cartografia ed informazioni da archivi e pubblicazioni;
- Individuazione delle esigenze di approfondimento;
- Programmazione di attività di campionamento ed analisi;
- Analisi e valutazione delle informazioni raccolte;
- Redazione di relazioni descrittive dello stato dei diversi comparti ambientali;
- Individuazione delle principali attività antropiche che generano o possono generare pressione sull'ambiente;
- Valutazione degli effetti che le attività possono avere sul territorio.
- Elaborazione del documento generale di descrizione territoriale e sintesi delle conclusioni.

3. Redazione del Rapporto Ambientale, come documento di ampia divulgazione dei risultati ottenuti.

Il Rapporto Ambientale che si intende realizzare ha come prima finalità la divulgazione ad un ampio pubblico le informazioni relative alla situazione ambientale del territorio, all'andamento degli indicatori ambientali ed alle politiche di programmazione ambientale in atto o in fase di formulazione. Pertanto le caratteristiche principali del documento dovranno essere: la chiarezza, l'accessibilità, la completezza, la sinteticità, la divulgabilità. L'obiettivo di questa fase del lavoro è pertanto quella di estrarre, da tutte le informazioni raccolte nelle due precedenti fasi, informazioni sintetiche e rappresentative della realtà ambientale, economica e sociale del territorio descritto. Si intende dividere il documento in due sezioni principali: una relazione ambientale, con carattere descrittivo di indicatori, politiche, ecc., ed un bilancio ambientale, consistente nella raccolta dei dati di principale interesse in tabelle e grafici.

Le attività di questa ultima fase sono dettagliate come di seguito:

- Estrazione dai dati esistenti dei dati e degli indicatori di maggiore interesse;
- Redazione di tabelle e grafici per la presentazione dei dati e degli indicatori selezionati;
- Commento di grafici e tabelle, sia in merito al tipo di dato o indicatore, sia in merito alla sua evoluzione negli anni;
- Redazione della Relazione Ambientale (Inquadramento territoriale e socio-economico, Ruolo e responsabilità dell'Ente Locale nei confronti dell'Ambiente, Descrizione delle variabili ambientali);
- Progetto grafico e stampa del documento;
- Divulgazione del documento.

NB: tutti questi strumenti ed obiettivi (contabilità, comunicazione, programmazione, ecc. apparentemente poco collegati tra loro, possono essere inseriti e gestiti in maniera organica in un Sistema di Gestione Ambientale).

Bibliografia

ARPA Lombardia - *La contabilità Ambientale dall'Impresa agli Enti territoriali. Strumenti e Metodologie a confronto* - I Quaderni dell'Arpa 2001

¹ Fondazione Enrico Mattei

² Il Rapporto Ambientale è obbligatorio in alcuni casi in Olanda e Danimarca per particolari imprese. Il Rapporto Sociale è obbligatorio in Francia per le imprese con più di 300 dipendenti

Novità in materia di verifiche per impianti elettrici

Il regolamento è entrato in vigore il 23 gennaio 2002 e si applica anche agli impianti già denunciati secondo le vecchie procedure. Con il nuovo regolamento si vogliono semplificare le procedure di denuncia e di verifica degli impianti, stabilite dal DPR 27 aprile 1955, N. 547, "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", riguardanti gli impianti di terra, gli impianti di protezione dai fulmini e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Il regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro. La messa in esercizio degli impianti elettrici di **messa a terra** e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica dell'installatore che rilascia dichiarazione di conformità.

La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competente. Nei Comuni dove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive, la dichiarazione è presentata allo stesso.

L'ISPESL effettuerà a campione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 8.1.02 n. 6 è stato pubblicato il DPR 22.10.01 n. 462 concernente il "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

la prima verifica sulla conformità alla normativa degli impianti elettrici e trasmette le risultanze all'ASL o ARPA.


Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ed a sottoporre lo stesso a verifica periodica quinquennale. Per quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio la periodicità è biennale. Per l'effettuazione della verifica il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. Il soggetto che effettua la verifica periodica rilascia verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

Per gli **impianti in luoghi con pericolo di esplosione** le disposizioni sono le stesse salvo:

- l'omologazione è effettuata dal-

(continua nella pagina successiva)





le ASL e dall'ARPA che effettuano la prima verifica sulla conformità di tutti gli impianti denunciati;

- la dichiarazione di conformità è inviata all'ASL o all'ARPA o Sportello Unico, l'omologazione è effettuata dall'ASL o ARPA che procedono alla prima verifica di tutti gli impianti denunciati,
- la verifica periodica dell'impianto è fatta ogni due anni.

Il DPR prevede inoltre delle verifiche straordinarie dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive nel caso di:

- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta datore di lavoro.

Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento e spostamento degli impianti.

Tutte le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Sono abrogati espressamente gli artt. 40 e 328 del D.P.R. 27.4.1955 n°547e gli artt. 2, 3 e 4 del DM 12.9.1959 nonché A, B e C.

Sintetizziamo nelle tabelle la nuova normativa.

Impianti di messa a terra a protezione delle scariche atmosferiche

<i>Messa in esercizio ed Omologazione</i>	La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione individuale può essere effettuata solo dopo la verifica dell'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità che equivale alla omologazione. Sono abrogati i modelli A e B di denuncia degli impianti.
<i>Invio dichiarazione di conformità</i>	Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed alla ASL o all'ARPA territorialmente competenti, o allo sportello unico per le attività produttive, dove attivato.
<i>Verifiche a campione</i>	L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive.
<i>Verifiche periodiche</i>	Il datore di lavoro è tenuto a far effettuare le verifiche periodiche (oltre alle regolari manutenzioni) che devono essere effettuate ogni a cinque anni. Rimangono biennali le verifiche degli impianti installati nei i cantieri, nei locali ad uso medico e negli ambienti a maggiore rischio in caso di incendio.

Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

<i>Messa in esercizio ed omologazione</i>	La messa in esercizio degli impianti può essere effettuata solo dopo la verifica dell'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio il datore di lavoro invia la dichiarazione all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti che effettuano prima verifica di conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati. La dichiarazione di conformità può essere presentata anche presso lo sportello unico ove attivato. È stato abrogato il modello C.
<i>Verifiche periodiche</i>	Il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive. La periodicità delle visite è biennali.

Disposizioni comuni

<i>Verifiche straordinarie</i>	Sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero, sono effettuate in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ● Esito negativo della verifica periodica ● Modifica sostanziale dell'impianto; ● Richiesta del datore di lavoro.
<i>Variatione degli impianti</i>	Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente all'ufficio competente dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA: <ul style="list-style-type: none"> ● La cessazione dell'esercizio ● Le modifiche sostanziali preponderanti ● Il trasferimento o spostamento degli impianti.
<i>Oneri verifiche</i>	Sono onerose e sono a carico del datore di lavoro.

Rifiuti - nuovo CER

Si tratta perlopiù di una operazione di ridefinizione e riclassificazione dei rifiuti. Parte dei rifiuti del "vecchio" catalogo non sono più presenti nel nuovo elenco. I relativi codici sono stati soppressi e rimangono inutilizzati per evitare confusioni. Ai rifiuti che sono stati aggiunti sono stati attribuiti nuovi codici. Parte dei rifiuti elencati nel precedente catalogo sono rimasti invariati e sono presenti nel nuovo elenco con lo stesso codice, anche se in qualche caso è stata modificata la definizione.

Le novità

Si segnalano alcune delle novità introdotte con la Decisione della Commissione delle Comunità Europee.

- L'elenco dei codici è unificato, ossia include sia i rifiuti non pericolosi sia i rifiuti pericolosi, questi ultimi identificati mediante un asterisco "*".

- È stato introdotto un criterio di accertamento della presenza di sostanze pericolose. Nell'elenco alcuni rifiuti sono stati registrati in cosiddette "voci a specchio". In pratica, se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni limite (CL), i cui limiti sono precisati nello specifico allegato. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice è compito del produttore/detentore del rifiuto. Nell'elenco vi sono comun-

Dal 1° gennaio 2002 è entrato in vigore il nuovo elenco dei rifiuti in sostituzione del catalogo europeo dei rifiuti allegato al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"). Il nuovo elenco CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) è stato istituito con la Decisione n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni.

que altri rifiuti pericolosi per i quali non vi è alcun riferimento specifico alla presenza di sostanze pericolose. Come nel "vecchio" catalogo, la loro classificazione come pericoloso dipende unicamente dall'origine.

- Viene precisata la procedura di individuazione dei rifiuti nell'elenco.

Per una corretta interpretazione della procedura giova ricordare che i rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. In pratica, nel codice di identificazione del rifiuto, la prima coppia di cifre si riferisce alla categoria industriale e/o alle attività generatrici di rifiuti (ad esempio: **10 - rifiuti prodotti da processi termici**); la seconda coppia di cifre indica la sub-categoria industriale (i singoli processi all'interno delle categorie industriali) nell'ambito delle singole categorie, generatrici di rifiuti (ad esempio: **10 11 - rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**); gli ultimi due numeri identificano le tipologie di rifiuti generati (ad esempio: **10 11 05 - polveri e particolato**).



Per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali

di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 1.

Di seguito riportiamo l'indice dei capitoli dell'elenco.

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, non-

ché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell'industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non de-

Agevolazioni per investimenti in formazione

Con la pubblicazione della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell'economia" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001, sono state varate alcune importanti **agevolazioni per le imprese** che operano per i periodi di imposta 2001 e 2002. La Legge approvata prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito del 50% **degli investimenti in formazione** (Tremonti - Formazione).

La circolare n. 90 del 17/10/2001, diramata dall'Agenzia delle Entrate, ha specificato che l'incentivo si applica alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale incluso anche il costo del personale interno impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.

È importante sottolineare che le spese agevolabili possono comprendere:

- importi relativi a docenti esterni o interni;
- costi di iscrizione dei dipendenti ai corsi;
- costo orario del personale impegnato nel corso;
- spese di trasferta del personale;
- acquisto di materiale didattico (ad esempio i relativi manuali per gli allievi);
- spese di consulenza sull'iniziativa di formazione.

La legge Tremonti Bis consente, a tutte le aziende che investono in formazione, un notevole risparmio in termini di tassazione IRPEG.

rivino direttamente da trattamento terapeutico)

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Fase di adeguamento

● La Legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta "Legge Lunardi", ha affrontato la problematica del passaggio dal vecchio al nuovo CER, con particolare riguardo al fatto che è variata, per diversi rifiuti, la classificazione da non pericoloso a pericoloso. Ai soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata è stato dato tempo fino al 10 febbraio 2002 per presentare agli enti competenti la richiesta di autorizzazione o iscrizione con riferimento ai nuovi codici. Ciò per consentire a tali soggetti di proseguire l'attività di gestione dei rifiuti in modo legittimo fino all'emanazione o al rilascio delle nuove autorizzazioni o iscrizioni.

Nota: La "Legge Lunardi" avrebbe dovuto contenere delle modifiche al "Decreto Ronchi". Tra le disposizioni previste e non approvate c'era anche l'esclusione dell'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e della presentazione del MUD, per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi.

● Il recepimento nel nostro ordinamento della Decisione della Commissione delle Comunità Europee avverrà con un Decreto Ministeriale, definito ma, al momento di andare in stampa con questo numero di Azienda Sicura, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

● Ai fini della compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD), in scadenza il 30 aprile 2002 per i dati riferiti all'anno 2001, saranno utilizzati ancora i "vecchi" codici.

a cura di Pierre Savoldi

Valutazione dei rischi: un processo di miglioramento continuo

Il recepimento di varie direttive CEE nell'ordinamento legislativo italiano avviato, tramite il D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 (a tutti, o quasi tutti, ormai ben noto ...), oltre ad avere risvegliato la sensibilità dei vari soggetti in vario modo ad esso interessati sulla necessità di avviare progetti per il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro ai fini della salute e della sicurezza di chi lavora, ha messo in moto un processo di natura permanente rispetto a tali importanti obiettivi.



Dal 1994 ad oggi, quasi ogni azienda, che pure aveva già valutato i rischi con redazione del documento di valutazione, ha probabilmente introdotto nuove tecnologie, utilizza nuove macchine, impiega nuovi prodotti, preparati o sostanze chimiche, ha forse attivato per la prima volta il medico competente per effettuare

(continua nella pagina successiva)



la sorveglianza sanitaria (acquisendo così i dati importanti anche ai fini della valutazione dei rischi), ha realizzato ampliamenti e/o ristrutturazioni e/o adeguamenti, ha verificato l'esistenza di fattori di rischio non valutativi o non adeguatamente valutati (in occasione del manifestarsi di malattie professionali o di infortuni non previsti), etc.

Contestualmente dal 1994 ad oggi sono state introdotte numerose normative che hanno introdotto per i datori di lavoro l'obbligo di aggiornare ed adeguare il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, quali:

● **D.Lgs. 19/03/1996 n. 242:** Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 626 del 19/9/94 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

● **D.Lgs. 14/08/1996 n. 493:** Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

● **DPR 24/7/96 n. 459:** Riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.

● **D.Lgs. 14/08/1996 n. 494:** Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

● **D.Lgs. 25/11/1996 n. 645:** Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

● **D.P.R. 12/1/98 n. 37:** Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

● **D.M. 10/3/98:** Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

● **D.Lgs. 04/08/1999 n. 345:** Protezione dei giovani sul lavoro.

● **D.Lgs. 04/08/1999 n. 359:** Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

● **D.M. 20/08/1999:** Cessazione dell'impiego dell'amianto.

● **D.Lgs. 26/11/1999 n. 359:** Disposizioni in materia di lavoro notturno.

● **D.Lgs. 66 del 25/02/2000:** Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

● **D.M. 02/10/2000:** Linee guida d'uso dei videoterminali

● **D.M. 02/05/2001:** Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

L'elenco delle specifiche norme introdotte potrebbe continuare su temi più particolari quali i contenitori di PCB, etc. sono in corso di recepimento numerose altre normative.

Oltre a ciò è importante ricordarci lo stato di "confusione" generale in cui avvenne il processo di valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento nella prima fase di attuazione del D.Lgs 626/94 in assenza di indicazione di criteri e metodi scientifici di valutazione validati dalla comunità scientifica internazionale e poi acquisiti e proposti dalle "Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs 626/94" approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 06.10.1988. Queste linee guida, oltre ad altre acquisizioni di criteri di valutazione scientificamente validati (ad esempio il metodo OCRA-INDEX per la valutazione dei rischi per l'arto superiore da sovraccarico biomeccanico, o il metodo "MAPO" per la movimentazione di persone non autosufficienti), hanno pertanto fornito validi strumenti per rieffettuare in modo più accurato e prevenzionistico la valutazione di vari fattori di rischio.

Tale obbligo è implicitamente previsto per il datore di lavoro dal Codice Civile, art. 2087 (*"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,*

secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"), oltre che essere esplicitamente previsto dal D.Lgs. 626/94, art. 4 comma 7.

Risulta quindi evidente che pensare all'applicazione del D.Lgs 626/94 come processo di valutazione permanente dai rischi prevede anche, con opportune periodicità, in relazione ai cambiamenti (organizzativi e legislativi) di volta in volta intervenuti, la rielaborazione del relativo documento di valutazione.

È infine importante che venga posto rimedio ai limiti (oggettivi e soggettivi) con cui in alcuni casi (per ragioni di fretta, di disorganizzazione amministrativa aziendale, per irreperibilità di documentazione obbligatoria dal punto di vista autorizzativo, omologativo e di verifica, etc.) è stata effettuata la prima valutazione dei rischi. È ancor più importante che tale processo di valutazione venga riavviato, nel rispetto dei criteri e metodi indicati dalle Linee Guida che prevedono il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (lavoratori, R.L.S., dirigenti e preposti, R.S.P.P., medico competente) in quanto tali soggetti dispongono di importanti conoscenze, per il rispettivo ruolo, utili alla identificazione e valutazione dei rischi e delle strategie più idonee per il loro contenimento (oltre a ricordare che tale mancato coinvolgimento è penalmente sanzionabile).

Contestualmente in tale occasione è possibile cominciare a ragionare in termini di sistema integrato (sicurezza, qualità, ambiente) andando a predisporre specifiche procedure relative, ad esempio, all'acquisto i nuove attrezzature, alla scelta e gestione dei DPI, all'introduzione di nuovi prodotti o sostanze, alle operazioni di manutenzione, al coordinamento e cooperazione con le imprese appaltatrici, ai programmi di formazione permanente, etc...

Polvere di legno, materie plastiche, benzene

Rischio da agenti cancerogeni

Come più volte evidenziato nei precedenti numeri di Azienda Sicura (cnf. N° 13, N° 14, N° 15), dall'8 aprile 2000 è in vigore il Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n. 66 che ha modificato il titolo VII del Decreto Legislativo 626/94 relativamente alla protezione da agenti cancerogeni e dai neo introdotti *agenti mutageni*.

Per chi utilizza sostanze quali Polvere di legno duro, Cloruro di vinile monomero, Benzene (es. falegnamerie; stampaggio materie plastiche, in particolare PVC; benzina) è necessario provvedere a **rivedere la valutazione dei rischi lavorativi, con una valutazione dell'esposizione intesa come misurazione della concentrazione ambientale delle sostanze citate.**

Gli argomenti maggiormente rilevanti introdotti

dal D. Lgs. 66/2000 sono:

- i valori limite di esposizione professionale, previsti dal nuovo Allegato VIII-bis (di seguito riportati - TABELLA 1);
- la valutazione del rischio, con la previsione dell'assorbimento cutaneo tra i modi di esposizione;
- l'istituzione da parte del medico competente di uno specifico registro degli esposti e di una cartella sanitaria;
- l'introduzione nell'allegato VIII del "lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro", che rende obbligatoria, per tali aziende, l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla "Direttiva Cancerogeni".

Evidenziando nuovamente che il D.Lgs 66/2000 è entrato in vigore dal 08 aprile 2000, **la valutazione deve essere eseguita**

(continua nella pagina successiva)

BACOU-DALLOZ

quanto prima per i settori produttivi che prevedono l'utilizzo delle sostanze indicate.

Con particolare riferimento alla **polvere di legno duro**, è opportuno segnalare che una lavorazione anche solo parziale di legni definiti duri presso l'azienda (si veda un elenco di tipi di legni di tali essenze di seguito riportato - TABELLA 2) rende obbligatoria per il datore di lavoro l'effettuazione di una specifica indagine in base alla quale le misure della polverosità vanno considerate come se essa fosse prodotta per intero da legni duri.

L'indagine ambientale deve essere effettuata individuando l'effettiva situazione lavorativa ed i soggetti esposti ed evidenziando i seguenti fattori:

- Attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni mutageni o di specifici processi industriali
- Quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti
- Lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni mutageni
- Esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa
- Misure preventive e protettive applicate e dispositivi di protezione individuale utilizzati

Entro il **31 dicembre 2002** i datori di lavoro delle falegnamerie che impiegano legni duri devono provvedere ad effettuare la specifica indagine ambientale; ove dalla misurazione risultasse il superamento del limite pari a 5 mg/m^3 il datore di lavoro dovrà adeguarsi a quanto disposto dal art. 62 (Sostituzione e riduzione) e 70 (Registro di esposizione e cartelle sanità come risultanti dalle ultime modifiche apportate).

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (Tabella 1)

Valore di esposizione professionale	EINECS ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	Valore di esposizione professionale		Osservazioni	Misure transitorie
			Mg/m ³ ⁽³⁾	Ppm ⁽³⁾		
Benzene	200-7537	71-43-2	3,25 ⁽⁵⁾	1 ⁽⁵⁾	Pelle ⁽⁵⁾	Sino al 31 dicembre il valore limite è di 3 ppm (=9,75mg/m ³)
Clonuro di vinile monomero	200-831	75-01-4	7,77 ⁽⁵⁾	3 ⁽⁵⁾	—	—
Polveri di legno	—	—	5,00 ⁽⁵⁾ (⁽⁷⁾)	—	—	—

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Substances).

(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.

(3) mg/m³ = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m³).

(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".

UN ELENCO DI TIPI DI LEGNO DURO È RIPORTATO NELLA MONOGRAFIA N. 62 DELLA I.A.R.C. (Agenzia Internazionale Ricerche sul Cancro) e viene di seguito riportato. (Tabella 2)

Da: volume 62 delle Monografie IARC

Abete	Acero	Pino di Kauri
Cedro	Ontano	Iroko
Larice	Hickory	Palissandro
Abete rosso	Carpine, faggio bianco	Palissandro brasiliano
Pino	Castagno	Ebano
Abete di Douglas	Faggio	Mogano africano
Sequoia	Frassino	Mansonia bete
Thuja	Noce	Balsa
Tsuga	Sicomoro	Nyatoh, ciliegio tropicale
	Pioppo tremulo	Afrormosia
	Ciliegio	Meranti
	Salice	Tek
	Quercia	Obeche
	Tiglio	Limba, corina terminalia superba
	Olmo	

Sentenza Corte di Giustizia Europea e modifiche al D. Lgs. 626/94

Con la sentenza del 15 novembre 2001 causa - 49/00 la Corte ha dichiarato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a) e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La direttiva europea è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 626/94 che a giudizio della Corte non attua correttamente le prescrizioni contenute nella normativa comunitaria.

Il dispositivo della sentenza indica le inadempienze ravvisabili all'interno del D.Lgs. 626/94 che sono:

- Non avere prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro;
- Avere consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e prevenzione quando le competenze interne sono insufficienti;
- Non avere definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza.

La prima censura è motivata nel non avere il legislatore italiano previsto -nell'art. 4, 1° comma del D.Lgs. 626- che il datore di lavoro deve valutare l'insieme dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, limitandosi a richiamare alcuni tipi di rischio: *"Il datore di lavoro... valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute di lavoratori."* L'elenco stesso dei rischi specifici indicati dalla direttiva non costituiva un elenco esaustivo e tassativo.

La seconda censura riguarda l'art. 11. 6° comma della 626 in quanto la direttiva prevedeva che il datore di lavoro nell'organizzare le attività di protezione e prevenzione dei rischi **deve** fare ricorso a servizi esterni se le competenze dell'impresa

sono insufficienti. La norma italiana invece lascia la scelta di fare o meno ricorso a servizi esterni quando le capacità dei dipendenti dell'impresa sono insufficienti.

La terza censura riguarda l'art. 8, 3° e 8° comma laddove si attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di determinare le capacità e attitudini necessarie per esercitare le attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali.

La direttiva stabiliva che è compito degli Stati definire le capacità e le attitudini necessarie per le persone o i servizi che si occupano dell'attività di prevenzione e protezione.

La necessità del legislatore di ottemperare alle censure della Corte di Giustizia ha fatto introdurre nella **Legge Comunitaria 2001** (approvata in via definitiva dalla Camera il 20 febbraio u.s. e in attesa di pubblicazione) una delega al Governo per l'esecuzione della sentenza in oggetto.

L'art. 21 dell'emanata Legge Comunitaria delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante le modifiche al D. Lgs. 19.9.94 n. 626 necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 15.11.2001. L'articolo riporta già il testo che dovrà essere recepito nel decreto legislativo che recita:

L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:

"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".

All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve".

